



Tribunale  
di Napoli



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli

## PROTOCOLLO D'INTESA

per la semplificazione della gestione dei flussi informativi e documentali nella trattazione degli Affari Civili, esclusi quelli rientranti nelle materie relative alle procedure concorsuali, fallimentari ed alla crisi d'impresa.

## REGOLAMENTO TECNICO

AGGIORNATO AL 30.03.2023

Il presente documento costituisce un aggiornamento del testo precedente, che sostituisce in maniera integrale, ed è allegato al *PROTOCOLLO D'INTESA per la semplificazione della gestione dei flussi informativi e documentali nella trattazione degli Affari Civili, esclusi quelli rientranti nelle materie relative alle procedure concorsuali, fallimentari ed alla crisi d'impresa*, stipulato tra il Tribunale di Napoli e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 13 aprile 2023 con l'intento di definire le prassi organizzative e le regole da adottarsi per il flusso delle comunicazioni informatiche e documentali tra le cancellerie civili del Tribunale e il Settore Affari Civili della Procura della Repubblica.

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento tecnico disciplina le modalità di regolazione dei flussi di dati informatici e documentali tra il Tribunale di Napoli e la Procura della Repubblica di Napoli, con particolare riferimento ai seguenti settori:

#### **1) XIII Sezione civile (ex I bis)**

- Impugnazione ex art. 35 D. Lgs. 25/2008
- Istanza di sospensione esecuzione ex art. 373 c.p.c.
- Unità Dublino
- Provvedimenti in materia di cittadinanza e apolidia

#### **2) I Sezione civile**

- Amministrazioni di sostegno e provvedimenti del GT
- Provvedimenti in materia di famiglia o di stato
- Per le procedure di Separazione e Divorzio (ante e post riforma Cartabia)
- Provvedimenti definitivi in materia di assenza/morte presunta; adozione maggiorenni; fondo patrimoniale; stato civile rettificata; atti camerati ex art. 262 c.c.

#### **3) Cancellerie civili del Tribunale**

- Decreti di liquidazione e provvedimenti di revoca in materia di gratuito patrocinio
- Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 149/22, nei soli casi previsti dalla legge

### **Art. 2 - Modalità di scambio degli atti**

Nell'ottica della valorizzazione degli strumenti informatici ministeriali ed in specie degli applicativi "Consolle del Magistrato" e "Consolle del P.M. Affari civili", alla luce dell'implementazione nell'utilizzo delle risorse del Processo Civile Telematico, si concorda che tutti i provvedimenti e le comunicazioni di competenza del Giudice e del P.M., e del relativo personale amministrativo, avverranno esclusivamente mediante i citati applicativi, in modalità digitale.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, gli Uffici convengono che – a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente Regolamento Tecnico – la modalità digitale mediante gli applicativi sopra menzionati sarà operativa per tutti i provvedimenti e le comunicazioni di competenza nei settori indicati al precedente art. 1.

### **Art. 3 – Regolamentazione dei flussi**

In considerazione del limitato strumentario tecnologico dell'applicativo "Consolle del P.M.", in virtù del quale l'Ufficio del P.M. può interloquire con il Tribunale soltanto attraverso la redazione di un "parere" ovvero mediante l'apposizione di un "visto", si rende necessario – allo scopo di assicurare maggiore efficienza e rapidità nelle comunicazioni – indicare le modalità di corretto "instradamento" dei flussi bidirezionali informatici e documentali tra gli uffici attraverso il sistema SICID UAC.

Tuttavia, tenuto conto delle procedure di digitalizzazione in atto presso gli uffici giudiziari in esecuzione degli obiettivi di cui al PNRR, nonostante manchi l'implementazione dell'applicativo SICI per l'ufficio del P.M. e sino a quella data, l'ufficio di Procura sostituirà il deposito in forma cartacea degli atti introduttivi del giudizio e delle successive allegazioni con la previsione della trasmissione dei predetti atti tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dalla cancelleria ricevente.

**Le sezioni civili del Tribunale invieranno**



**all'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica (U.A.C.)  
con richiesta di visto, parere o altro**

Le Cancellerie delle competenti sezioni del Tribunale provvederanno ad inviare al SICID U.A.C. gli atti con **richiesta di "visto" o di "parere" del P.M.** attraverso Consolle del P.M. Ciò consentirà all'Ufficio di Procura ricevente di procedere alle attività conseguenti ed interne individuando il P.M. assegnatario del procedimento (secondo le regole dell'assegnazione manuale a rotazione) e di smistare la relativa richiesta al Magistrato così individuato, che sarà considerato assegnatario della relativa procedura civile, abilitandolo in tal modo alla "visibilità" del fascicolo del Tribunale (che a sua volta conoscerà il nominativo del P.M. procedente).

Per gli atti in cui è prevista la "comunicazione" al PM sarà usata la voce "altro" senza che la segreteria della Procura debba restituire alcunché al Tribunale. Ove si intendesse eventualmente richiamare l'attenzione del P.M. su comunicazioni di particolare importanza, fra cui le richieste del giudice procedente di partecipazione del P.M. in udienza, la stessa Cancelleria mittente, su indicazione del giudice, dovrà contrassegnarle con l'apposizione dell' **"alert affare urgente - 🔔"**.

Ciò consentirà all'Ufficio di Procura ricevente di procedere allo smistamento "mirato" della richiesta proveniente dal Tribunale al P.M., secondo le regole interne di assegnazione manuale.

#### **Art. 4 – Clausola di salvaguardia**

Nei casi di interruzione (programmata o improvvisa) dei sistemi informatici, con specifica e tempestiva comunicazione della D.G.S.I.A., del C.I.S.I.A ovvero del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, i termini previsti per le comunicazioni, visti o pareri devono essere intesi differiti per il tempo dell'interruzione.

Per tutte le procedure non contemplate dai sistemi informatici attualmente in uso agli uffici (ad es. le procedure di negoziazione assistita), e fino alla relativa implementazione, si concorda che le

comunicazioni avverranno in modalità telematica, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dalla cancelleria ricevente.

#### **Art. 5 – Validità e modifiche**

Il presente Regolamento Tecnico ha validità dal giorno successivo la sua sottoscrizione e rimane valido salvo diversa volontà degli Uffici.

Il Regolamento può essere aggiornato, soltanto sotto il profilo squisitamente tecnico, su accordo dei sottoscrittori come previsto dall'articolo 5 del Protocollo d'Intesa tra gli Uffici.

Resta inteso che ogni disposizione, contenuta in ordini di servizio, direttive o altra fonte esecutiva, è da intendersi tacitamente abrogata.

Napoli, li 13 aprile 2023

Dr.ssa Maura Migliaresi  
Dirigente amministrativo  
della Procura di Napoli

Dr. Fabio Iappelli  
Dirigente Amministrativo  
del Tribunale di Napoli